

Consiglio generale Cisl

Roma, 19 dicembre 1995

Il Consiglio generale ha discusso il seguente ordine del giorno: valutazioni sulla situazione politica e sindacale e sullo stato di avviamento del processo unitario; cooptazioni ed elezioni di alcuni componenti del Comitato esecutivo; tesseramento; modifiche al regolamento di attuazione della Statuto confederale; in questa riunione vengono approvate importati modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto confederale ed è per questo che viene altresì pubblicata in nota a piè di pagina, la lettera di trasmissione di questo documento alle strutture.

Modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto*

Composizione degli organi (dopo il comma 3, dell'articolo 17)

«La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni territoriali fino ad un massimo di n. 3 componenti per le Ust con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere Giovani e fino ad un massimo di n. 5 per quelle con un numero di iscritti superiore;
- Unioni regionali fino ad un massimo di n. 5 componenti;

* Inviato alle strutture Cisl con lettera circolare del 28 dicembre 1995, a firma di Gigi Bonfanti, Segretario degli Organi collegiali e Graziano Treré, Segretario confederale organizzativo.

- Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n. 3 componenti;
- Federazioni regionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti per quelle con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di 3 per tutte le altre;
- Federazioni nazionali di categoria fino ad un massimo di n. 5 componenti».

Norma transitoria (abbinata alla modifica integrativa dell'art. 17):
«Le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 del presente Regolamento dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione delle Segreterie stesse e comunque ogni qualvolta si determinano condizioni tali da consentirne l'applicabilità».

Poteri e funzioni delle strutture (segue il capitolo 12 e l'articolo 50)

Parte IV. Capitolo XII bis

Articolo 50 bis

«Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi».

Articolo 50 ter

«Compete al sindacato territoriale:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: Sas, leghe;
- c. il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle Rsu e dei delegati alla sicurezza d'impresa (Rsl);
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale.

nonché il sostegno alle Rsu, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate della contrattazione collettiva».

Articolo 50 quater

«Compete al sindacato regionale:

- a.* il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale;
- b.* l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c.* il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della informazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d.* la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e.* la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento della Unione regionale confederale;
- f.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 50 quinquies

«Compete alle Unioni sindacali territoriali:

- a.* La rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b.* la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio competenza;
- c.* l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d.* la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e.* l'organizzazione e la gestione, in rapporto con le categorie e gli Enti Cisl, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;

- f.* il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato».

Articolo 50 sesties

«Compete alle Unioni sindacali regionali:

- a.* la rappresentanza dell'organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;
- b.* la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;
- c.* la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d.* la promozione e il coordinamento, a sostegno delle strutture in materia di informazione, studi e ricerche;
- e.* la politica delle risorse umane e della loro mobilità nonché la programmazione e gestione dei percorsi formativi in raccordo con le categorie, le Ust ed il Dipartimento confederale competente;
- f.* la scelta dei rappresentanti regionali dell'organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica della attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e della organizzazione;
- g.* la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e della immagine della Cisl;
- h.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato».